



CONVENZIONE TRA LA
FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU E ARTI MARZIALI VIETNAMITE
E
L'EPS "CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS" APS

La FIWuK – Federazione Italiana Wushu Kung Fu e Arti Marziali Vietnamite (*d'ora in poi abbreviata come FIWuK*) con sede in Roma, Piazza Largo de Bosis 15 - Codice Fiscale 97118640586, nella persona del Presidente pro tempore, Vincenzo Drago, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta,

e

L'Ente di Promozione Sportiva "CNS LIBERTAS APS" – Centro Nazionale Sportivo Libertas APS (*d'ora in poi abbreviato come EPS "CNS LIBERTAS APS"*) con sede in Viale dell'Università, 11, Roma (Codice Fiscale 80238070587), in persona del Presidente pro tempore, dott. Andrea Pantano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

(di seguito congiuntamente indicate: le Parti)

PREMESSO

- che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (*d'ora in poi abbreviato come CONI*), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno Sport ed una sola Discipline Sportiva Associata per ciascuno Sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- che il CONI riconosce "Enti di Promozione Sportiva" le Associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate anche se con modalità competitive;
- che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici, arbitrali, e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo il Sistema Nazionale degli Operatori Sportivi (*d'ora in poi abbreviato come SNaQ*) rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che, pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente;
- che la FIWuK è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (*d'ora in poi abbreviato come CIO*) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;



- Che la FIWuK:
 - ✓ è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, ed è affiliata alla International Wushu Federation (*d'ora in poi abbreviata come IWUF*), Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, e alla World Federation of Vietnam Vo Co Truyen (*d'ora in poi abbreviata come WFVV*);
 - ✓ è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline sportive del Wushu Kung Fu e delle Arti Marziali Vietnamite così come riportato all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale della FIWuK;
 - ✓ persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
 - ✓ ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi quadri tecnici, inclusi gli ufficiali di gara, nonché dei suoi dirigenti sportivi.
- che l'EPS "CNS LIBERTAS APS":
 - ✓ è riconosciuto, ai fini sportivi, con deliberazione dal Consiglio Nazionale del CONI;
 - ✓ è iscritto, altresì, al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) quale Rete Associativa Nazionale;
 - ✓ non ha in atto relazioni sportive con altre organizzazioni non riconosciute dalla FIWuK e/o dalle Federazioni internazionali di riferimento per quanto riguarda le discipline sportive del Wushu Kung Fu e delle Arti Marziali Vietnamite di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale della FIWuK e si impegna a non istaurarne per tutta la durata della Convenzione;
- che l'EPS "CNS LIBERTAS APS", in accordo al Regolamento degli Enti di Promozione Sportive, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- che l'EPS "CNS LIBERTAS APS" organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive e di corsi di formazione sul territorio nazionale, nell'ambito delle discipline sportive oggetto della presente convenzione;
- Che l'EPS "CNS LIBERTAS APS" aderisce al Sistema Nazionale degli Operatori Sportivi (SNaQ) e non rilascia qualifiche tecniche se non nel rispetto della presente convenzione.
- che le Parti condividono:
 - ✓ il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'articolo 2 della Costituzione;
 - ✓ la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
 - ✓ la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

TANTO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Norme Generali



1. Le Premesse sono parte integrante della Convenzione.
2. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI.
3. Con la presente convenzione le Parti intendono collaborare con il massimo impegno per lo sviluppo delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale della FIWuK nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
4. Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
 - a) per sviluppare con le istituzioni, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
 - b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
 - c) per favorire la promozione dell'attività sportive nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
 - d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale della FIWuK attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
5. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" si impegna a non instaurare, per tutta la durata della convenzione, relazioni sportive e a non stipulare convenzioni analoghe alla presente con organizzazioni private e/o ASD di secondo livello aderenti al RASD o RUNTS non riconosciute dalla FIWuK e/o dalle Federazioni internazionali di riferimento per quanto riguarda delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto Federale della FIWuK.
6. L'EPS "CNS LIBERTAS APS", inoltre, ha l'obbligo di vigilare affinché le proprie associazioni e società sportive che, anche se aderenti ad altre organizzazioni non riconosciute da FIWuK, quali organizzazioni private e/o ASD di secondo livello aderenti al RASD o RUNTS, non utilizzino il logo, i marchi, le sigle, e qualsiasi altro elemento distintivo, di tali organizzazioni nella promozione e propaganda delle proprie manifestazioni, affiancandolo a quello dell'EPS "CNS LIBERTAS APS". Tale obbligazione ha natura essenziale ai fini della presente convenzione.
7. Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate unicamente dalle strutture centrali dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" e con proprie affiliate iscritte al RASD e, comunque, pienamente rispondenti ai principi e alle regole del CONI e dell'Ordinamento Sportivo.
8. Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 7, coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o territoriali non possono ricoprire cariche o incarichi presso l'EPS "CNS LIBERTAS APS". Tutti gli altri tesserati alla FIWuK, per ricoprire cariche o incarichi presso l'EPS "CNS LIBERTAS APS", devono richiedere l'autorizzazione al Consiglio Federale della FIWuK, che deve esprimere il proprio motivato parere.
9. Le Parti, nel rispetto della normativa vigente, concordano un'unica tabella di sanzioni (allegato 1) per le violazioni previste dai rispettivi Regolamenti di Giustizia.
10. Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi Giudicanti nei confronti dei rispettivi affiliati e tesserati, apportando, se necessario, le opportune modifiche alle rispettive norme regolamentarie procedurali, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.
11. Le Parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito delle stesse discipline sportive, di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto della FIWuK, e in particolar modo nell'utilizzo dei loghi



associativi e nella protezione dei simboli che devono essere vigilati per il comune interesse.

12. Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale o Disciplina Sportiva Associata, affiliata ad una Federazione internazionale, con gestione dell'attività conformemente alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti, comunque, a richiamare dette discipline sportive e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alle discipline sportive in questione.

Articolo 2 – Assicurazione e tutela sanitaria

1. Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della convenzione fornendo reciproca comunicazione.
2. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" ha l'obbligo di vigilare affinché le proprie associazioni e società sportive seguano le indicazioni del Regolamento Sanitario della FIWuK.

Articolo 3 – Attività sportive

1. Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e del tesseramento sia alla sola FIWuK che al solo EPS "CNS LIBERTAS APS" senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. I termini "Campionati Italiani", "Campione Italiano", "Coppa Italia", e qualsiasi altro titolo sportivo presente nelle disposizioni normative federali – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" o "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIWuK; l'EPS "CNS LIBERTAS APS" può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CNS LIBERTAS APS", "Coppa Italia CNS LIBERTAS APS" e "Rappresentativa Nazionale del CNS LIBERTAS APS". L'EPS "CNS LIBERTAS APS" non può, altresì, utilizzare i termini Campionati Europei, Campionati Mondiali, Coppa Europea, Coppa del Mondo, o qualsiasi altra denominazione contrastante con le direttive delle Federazioni Internazionali di riferimento, sia in lingua italiana, sia in qualsiasi altra lingua straniera.
3. Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
4. In tutte le manifestazioni l'EPS "CNS LIBERTAS APS" si impegna ad applicare i regolamenti tecnico – arbitrali emanati dalla FIWuK, salvo deroghe concordate tra le parti.
5. Tutte le gare devono essere dirette da Ufficiali di Gara che non abbiano superato i limiti di età indicati dalle disposizioni normative federali.
6. Per quanto riguarda i regolamenti tecnici dell'attività preagonistica, gli stessi devono essere approvati dalla FIWuK.



7. Nelle manifestazioni federali organizzate dalla FIWuK, può essere consentita eventualmente la partecipazione di associazioni e società sportive affiliate all'EPS "CNS LIBERTAS APS", anche se non affiliate alla FIWuK, ai sensi delle disposizioni normative della FIWuK.
8. È consentita la partecipazione degli atleti tesserati FIWuK alle manifestazioni organizzate dall'EPS "CNS LIBERTAS APS" a condizione che i regolamenti tecnico – arbitrali siano conformi a quanto indicato alle disposizioni normative della FIWuK e siano incluse nei calendari territoriali e/o nazionali dell'EPS "CNS LIBERTAS APS". Detti calendari devono essere comunicati alla FIWuK con congruo anticipo per non creare sovrapposizioni di date. Le eventuali concomitanze devono essere gestite in accordo con la FIWuK.
9. La FIWuK si riserva la facoltà di non dare attuazione alla presente convenzione, ad ogni livello nazionale o territoriale, in relazione a quelle discipline nelle quali l'EPS "CNS LIBERTAS APS" abbia in atto direttamente o indirettamente relazioni con organizzazioni non riconosciute o non autorizzate dalla FIWuK e/o dalle Federazioni internazionali cui FIWuK aderisce.

Articolo 4 – Omologazione campi di gara e attrezzature

1. Ferma restando l'osservanza dei criteri e degli standard di sicurezza previsti nelle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIWuK in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla stessa.

Articolo 5 – Attività di formazione, di graduazione e di aggiornamento dei quadri tecnici e arbitrali

1. La FIWuK riconosce solo le qualifiche tecniche e arbitrali e i gradi tecnici conseguiti secondo le disposizioni normative e i criteri previsti nelle proprie norme federali.
2. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" può organizzare autonomamente corsi, rilasciare attestati, qualifiche e gradi validi solamente nel proprio ambito associativo nel rispetto della normativa della FIWuK e del CONI. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" si impegna a diffondere con trasparenza le informazioni sul valore degli attestati, qualifiche e gradi tecnici rilasciati.
3. Sulle circolari informative della FIWuK sono pubblicate le modalità di partecipazione (requisiti, numero di posti riservati e costi di iscrizione) dei tesserati dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" ai Corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIWuK.
4. I tesserati con la FIWuK non possono accettare dall'EPS "CNS LIBERTAS APS" gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.
5. Gli Ufficiali di Gara e i Tecnici Sportivi tesserati con la FIWuK possono esercitare le funzioni di docente ai corsi di aggiornamento organizzati dall'EPS "CNS LIBERTAS APS", previa autorizzazione del Consiglio Federale della FIWuK.
6. Le Parti si impegnano, altresì, a fornire reciproca assistenza per l'utilizzo di Ufficiali di Gara nelle proprie manifestazioni che saranno a carico del soggetto organizzatore. Per i Campionati Nazionali dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" sono competenti le rispettive Commissioni Nazionali, per tutte le altre manifestazioni sono competenti i rispettivi Comitati Regionali.
7. La FIWuK può prevedere riconoscimenti di gradi tecnici, nel rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento Organico Federale e dalla specifica normativa federale.
8. I tesserati dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" che riconoscono le procedure per il conseguimento delle qualifiche tecniche tramite le preposte strutture federali,



previo tesseramento federale, possono essere ammessi ai corsi della stessa e a conseguire le specifiche qualifiche.

9. Possono essere stipulate forme di accordo tra la FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS" per il riconoscimento delle qualifiche rilasciate dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" attraverso percorsi di riconoscimento definiti in forma unilaterale dalla FIWuK nell'ambito delle azioni formative federali e nel rispetto dello SNaQ.

Articolo 6 – Controversie

1. Le controversie fra le Parti, che traggano origine dalla presente convenzione, sono devolute, in base a quanto previsto nell'articolo 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportive e nell'articolo 1 del documento denominato "Procedure Arbitrali Collegio di Garanzia tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportive", al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018.
2. In caso di inadempienza da parte dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" alla presente convenzione la FIWuK si riserva di sospendere immediatamente l'efficacia al fine delle verifiche di merito. La sospensione può riguardare la convenzione nella sua interezza o una sola parte della stessa, collegata ad uno specifico settore o disciplina. In caso di gravi inadempienze, la FIWuK può richiedere all'EPS "CNS LIBERTAS APS" di porvi rimedio entro i successivi 15 giorni ed in caso di inadempimento risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Articolo 7 – Responsabili nazionali e gruppo di monitoraggio

1. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" nominerà un proprio responsabile nazionale per ognuno dei settori sportivi della FIWuK, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), dello Statuto Federale della FIWuK (Wushu Kung Fu e Arti Marziali Vietnamite), di concerto con la FIWuK, e fra i tesserati con entrambe le Parti.
2. I soggetti così nominati dall'EPS "CNS LIBERTAS APS" sarà parimenti nominato, dalla FIWuK, quale responsabile nazionale dei Rapporti fra la FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS".
3. La FIWuK, di concerto con l'EPS "CNS LIBERTAS APS", istituisce e incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito da:
 - a) Presidente della FIWuK, o suo delegato;
 - b) I responsabili nazionali di cui al precedente comma 1;
 - c) N.2 componenti nominati e incaricati dal Consiglio Federale della FIWuK in rappresentanza dei settori degli operatori sportivi e del settore arbitrale.
 - d) N.1 componente nominato e incaricato dal Presidente dell'EPS "CNS LIBERTAS APS".
4. Il Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS".
5. Le materia di competenza del Gruppo di Monitoraggio sono:
6. Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS";
 - a) Verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
 - b) Risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive o sanzionatorie in caso di violazioni;
 - c) Rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire alla presente convenzione.

Articolo 8 – Affiliazioni e Tesseramenti



1. Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro associazioni e società sportive quando ricorrano le condizioni previste nelle rispettive disposizioni normative federali.
2. Le Parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e riaffiliazione e di tesseramento per poter garantire adeguati servizi e valide polizze assicurative.

Articolo 9 – Durata

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2028 ed è temporaneamente prorogabile su decisione unilaterale della FIWuK fino alla stipula della successiva convenzione.
2. Ciascuna delle Parti ha, comunque, facoltà di revoca, a mezzo Raccomandata o P.E.C. da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
3. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 10 – Deposito

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, le Parti s'impegnano a depositare la presente convenzione presso gli uffici degli Organi Collegiali e degli Organismi Sportivi a cura della FIWuK per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini del precedente articolo 6, comma 1.

La presente convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione di entrambe le Parti.

La presente convenzione si compone di n. 7 pagine, oltre a n. 3 allegati per un totale di n. 13 pagine complessive.

Catania, lì 22 aprile 2026

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu e Arti Marziali Vietnamite

Il Presidente

Avv. Vincenzo Drago

Roma, lì 19 marzo 2026

L'EPS "CNS LIBERTAS APS"

Il Presidentee

Dott. Andrea Pantano



ALLEGATO N. 1 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

1. RECIPROCITA' DELLE SANZIONI ED APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI.

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri affiliati, tesserati, strutture territoriali, tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dagli organi di giustizia sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti, ufficiali di gara, o tecnici sportivi, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse da quelle specifiche delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del CONI, nonché le sentenze degli organi di giustizia sportiva. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati. Le Parti si impegnano, altresì, a non consentire ai propri rispettivi affiliati e tesserati la partecipazione ad organizzazioni e manifestazioni contrarie ai principi dell'ordinamento sportivo e individuate dalle stesse e o dalle rispettive organizzazioni internazionali come in contrasto e contrapposizione alle regole del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del CONI e delle Federazioni Internazionali e nazionali rappresentative le discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK;.

La FIWuK: Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni si fa riferimento al Regolamento di Giustizia della FIWuK.

L'EPS "CNS LIBERTAS APS: Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni si fa riferimento al Regolamento di Giustizia dell'EPS "CNS LIBERTAS APS".

Le sanzioni confluiranno "nell'elenco unico dei sanzionati" (con l'indicazione delle relative sanzioni) mediante comunicazione periodica tra i due organismi anche per via telematica.

_____ FINE _____



ALLEGATO N. 2 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DEL DOPPIO TESSERAMENTO

1. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

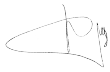
1. La cooperazione tra la FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS" è il mezzo per portare le discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.
2. Al di là della formale sottoscrizione della presente convenzione, la cooperazione FIWuK – "CNS LIBERTAS APS" si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.
3. I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività specifica delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK, oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della FIWuK. In particolare:
 - a) Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari;
 - b) Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento;
 - c) Affiliazioni delle Società;
 - d) Utilizzo degli impianti sportivi;
 - e) Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
 - f) Formazione degli Ufficiali di Gara;
 - g) Iniziative culturali e lotta al doping;
 - h) Scuola;
 - i) Accordi territoriali integrativi;
 - j) Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati.

2. TESSERAMENTO

1. La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione all'attività sportiva come successivamente regolamentato dalla presente convenzione.
2. I tesserati presso l'EPS "CNS LIBERTAS APS" possono sottoscrivere regolare tesseramento FIWuK presso una società affiliata alla stessa FIWuK secondo le disposizioni normative emanate dalla stessa FIWuK.
3. I tesserati presso la FIWuK possono sottoscrivere regolare tesseramento all'EPS "CNS LIBERTAS APS" secondo le disposizioni normative emanate dallo stesso EPS "CNS LIBERTAS APS".

3. ATTIVITA' SPORTIVA

1. La FIWuK è riconosciuta dal CONI per l'organizzazione e per il controllo delle manifestazioni competitive – agonistiche e promozionali delle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK sul territorio italiano. Sono definite manifestazioni competitive – agonistiche quelle inserite nella vigente normativa della FIWuK.
2. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" organizzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, manifestazioni similari, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive.
3. Nel caso di manifestazioni FIWuK di specialità da combattimento, la partecipazione dei tesserati per il solo EPS "CNS LIBERTAS APS" è consentita alle sole discipline sportive che non prevedono il KO a norma della vigente normativa della FIWuK.



4. Nel caso di manifestazioni FIWuK di specialità tecnico – combinatorie, la partecipazione dei tesserati per il solo EPS “CNS LIBERTAS APS” è consentita alle manifestazioni sportive indicate nella vigente normativa della FIWuK.
5. I tesserati all’EPS “CNS LIBERTAS APS”, aventi il doppio tesseramento descritto al precedente articolo 2, sono ammessi a tutte le manifestazioni previste secondo le disposizioni normative della vigente normativa della FIWuK.
6. L’EPS “CNS LIBERTAS APS” potrà organizzare manifestazioni di discipline sportive che non prevedono il KO.
7. L’EPS “CNS LIBERTAS APS” potrà organizzare manifestazioni di specialità tecnico – combinatorie solo con regolamentazione semplificata.
8. I tesserati per il solo EPS “CNS LIBERTAS APS” vengono inseriti nelle classifiche delle manifestazioni federali FIWuK, ma non accedono ad eventuali premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
9. Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida dell’EPS “CNS LIBERTAS APS”, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIWuK/EPS “CNS LIBERTAS APS”, devono gareggiare obbligatoriamente per l’EPS “CNS LIBERTAS APS”. Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida della FIWuK, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIWuK/EPS “CNS LIBERTAS APS”, devono gareggiare obbligatoriamente per la FIWuK.
10. Tutti i partecipanti alle manifestazioni di Wushu Kung Fu competitive – agonistiche organizzate dalla FIWuK e competitive organizzate dall’EPS “CNS LIBERTAS APS” devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti, ed avere tessera di appartenenza alla FIWuK e/o all’EPS “CNS LIBERTAS APS” in corso di validità al momento della manifestazione.
11. L’EPS “CNS LIBERTAS APS” organizzano i propri campionati nazionali e territoriali, riservati ai propri tesserati secondo quanto stabilito ai precedenti punti 6 e 7. Tali campionati potranno prevedere la sommatoria di più appuntamenti e non necessariamente lo svolgimento in prova unica.
12. L’EPS “CNS LIBERTAS APS”, anche attraverso le proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della FIWuK e conformemente al dettato della presente convenzione possono organizzare autonomamente manifestazioni delle discipline sportive di cui all’articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK, che prevedano una classifica e dei premi anche sotto forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
13. L’EPS “CNS LIBERTAS APS”, o una società ad esso collegata e autorizzata, può organizzare manifestazioni competitivo – agonistiche valide per l'inserimento nelle graduatorie federali, esclusivamente cooperando con la FIWuK oppure, autonomamente, affiliandosi alla FIWuK ed operando con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte di Ufficiali di Gara della FIWuK, previo il rispetto delle disposizioni normative federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, o altri servizi richiesti o concordati).
14. I calendari, nazionale e territoriali, della FIWuK e dell’EPS “CNS LIBERTAS APS” devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FIWuK comunica all’EPS “CNS LIBERTAS APS” il calendario dei propri campionati federali tempestivamente, non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati nazionali dell’EPS “CNS LIBERTAS APS”. Parimenti l’EPS “CNS LIBERTAS APS” comunicano alla FIWuK il calendario dei propri campionati nazionali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati federali.
15. Le manifestazioni organizzate dall’EPS “CNS LIBERTAS APS” non concorrono al raggiungimento dei requisiti per l’acquisizione del diritto al voto previsto dalle disposizioni statutarie della FIWuK.

4. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



1. La FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS", laddove gestiscano impianti sportivi in convenzione diretta o tramite propri affiliati, si impegnano ad assicurare ai rispettivi tesserati le medesime condizioni di accesso agli impianti stessi.

5. ACCORDI TERRITORIALI INTEGRATIVI

1. I rappresentanti territoriali di FIWuK e dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" possono sottoscrivere accordi integrativi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti Federali della FIWuK e dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" e la loro validità è subordinata all'approvazione formale della FIWuK e dell'EPS "CNS LIBERTAS APS".

_____ FINE _____



ALLEGATO N. 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

1. I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici sportivi, ufficiali di gara, e dirigenti che la FIWuK organizza ai sensi delle proprie disposizioni normative in vigore sono aperti ai componenti dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" nelle modalità e previsioni di cui alle vigenti disposizioni normative della FIWuK.
2. Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dall'EPS "CNS LIBERTAS APS" sulle materie pertinenti le discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK, possono attribuire crediti formativi per i tesserati della FIWuK, nelle modalità e previsioni di cui alle vigenti disposizioni normative della FIWuK.
4. Il mantenimento delle qualifiche tecniche e arbitrali e dei gradi tecnici della FIWuK avviene secondo le modalità e previsioni di cui alle vigenti disposizioni normative della FIWuK.

2. REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI

1. Ai fini dell'allineamento degli standard previsti dal CONI, l'EPS "CNS LIBERTAS APS" dovrà far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l'Ufficio Organi Collegiali, a cura dell'EPS "CNS LIBERTAS APS", per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 6, comma 2 della presente convenzione. Il "Registro dei Docenti e Formatori" è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, l'EPS "CNS LIBERTAS APS", nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche inerenti all'acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come Tecnico – Sportivo di 3° livello SNaQ, a cura della FIWuK ed abbiano specifica abilitazione e autorizzazione a svolgere l'attività di formatore.

3. FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per gli Ufficiali di gara che la FIWuK organizza ai sensi delle disposizioni normative in vigore sono aperti agli operatori dell'EPS "CNS LIBERTAS APS" secondo le modalità e previsioni di cui alle vigenti disposizioni normative della FIWuK.

4. INIZIATIVE CULTURALI

1. Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:
 - a) Promozione della lotta al doping; diffusione di testi e pubblicazioni;
 - b) Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
 - c) Organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.
2. Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

5. SCUOLA

1. Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra la FIWuK e l'EPS "CNS LIBERTAS APS" varie iniziative, tra le quali:

- a) Progetti di formazione per gli insegnanti scolastici e di promozione nelle scuole in materie inerenti alle discipline sportive di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto Federale della FIWuK;
- b) Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- c) Organizzazione delle fasi locali di manifestazioni scolastiche.

6. NORME FINALI

- 1. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" si impegna a utilizzare docenti della FIWuK nell'organizzazione di corsi, di formazione ed aggiornamento, per Tecnici Sportivi e Ufficiali di Gara.
- 2. L'EPS "CNS LIBERTAS APS" si impegna a nominare, di concerto con i preposti organi federali della FIWuK, il presidente delle commissioni di esame per la qualificazione e la graduazione dei propri tesserati.

_____ FINE _____